



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori Alberto FILIPPI e PALMIZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2012**

Norma in materia di impiego dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di affrontare il tema dei finanziamenti ai partiti politici è necessario premettere, l'iter evolutivo della legge in materia.

La legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici ha stabilito che all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Si trattava pertanto di contributi volontari dei cittadini che esplicitamente dichiaravano la propria volontà di finanziare l'attività politica.

Successivamente, la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, ha reintrodotto un finanziamento pubblico completo per i partiti, o meglio il rimborso elettorale previsto non ha attinenza diretta con le spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali. La legge n. 157 del 1999, inoltre, prevede cinque fondi, ossia per elezioni alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo, regionali, e per i referendum, erogati in rate annuali, per 193.713.000 euro in caso di legislatura politica completa; l'erogazione, infatti, viene interrotta in caso di fine anticipata della stessa.

La normativa viene successivamente modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156,

recante disposizioni in materia di rimborsi elettorali, che ha trasformato in annuale il fondo e abbassato dal 4 all'1 per cento il quorum per ottenere il rimborso elettorale. L'ammontare da erogare per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa, è passato così da 193.713.000 euro a 468.853.675 euro.

Con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, l'erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura, indipendentemente dalla sua durata effettiva. Successivamente l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

Con tale premessa è evidente che i finanziamenti ai partiti politici, avendo natura pubblica, debbano essere utilizzati per l'economia e per l'intero Paese, soprattutto in una fase di crisi come quella attuale, e non per investimenti al di fuori dei confini nazionali. Il presente disegno di legge intende perciò intervenire al fine di tutelare tale patrimonio pubblico consentendo di investirlo esclusivamente in titoli di Stato italiani a tasso zero, con durata annuale, comportando anche un incentivo al risparmio e una garanzia per il nostro Paese dalla speculazione internazionale sui titoli di Stato.

Alla luce dei motivi sopra esposti, confidiamo in una celere approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Vincoli all'impiego delle somme erogate*). - 1. Al fine di consolidare e garantire la struttura patrimoniale dei movimenti o partiti politici, è consentito agli stessi di impiegare le somme ricevute, ai sensi della presente legge, esclusivamente nell'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Repubblica italiana a tasso zero e di durata annuale».

## Art. 2.

1. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Nel caso di operazioni di patrimonializzazione, il rendiconto deve essere corredato di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal tesoriere, nella quale si attesti di non avere effettuato operazioni finanziarie diverse da quelle previste dall'articolo 2-bis, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157».

